

Regolamento per donazioni e lasciti di beni e opere d'arte



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti le donazioni da parte di terzi disposte a favore della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito Fondazione) aventi ad oggetto beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione.

Con il presente regolamento la Fondazione adotta modalità operative che permettano di perseguire le finalità statutarie secondo principi di imparzialità, trasparenza, liceità, sostenibilità, nell'interesse della Fondazione stessa e dei terzi soggetti interessati, anche nella loro qualità di donanti.

Art. 1

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, le proposte di donazione devono essere formalizzate mediante lettera di intenti del donante, trasmessa alla Fondazione tramite posta elettronica agli indirizzi presidenza@fondazionecarisbo.it e segreteria@fondazionecarisbo.it.

Art. 2

Nel caso di successioni testamentarie, in cui la Fondazione sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, si attiveranno le necessarie procedure previste dalla normativa vigente in materia, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità – anche con beneficio d'inventario – e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione ai legati.

Art. 3

La Fondazione accetta o rinuncia alle eredità, ai legati e alle donazioni a seguito di una valutazione riferita anche ai seguenti principi:

- a) liceità, compatibilità e rispetto delle finalità statutarie;
- b) assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale tra il donante e la Fondazione;
- c) valore presunto dell'opera o del bene oggetto di donazione;
- d) coerenza con le collezioni della Fondazione e con i progetti di sviluppo in corso o futuri;
- e) valutazione qualitativa del bene donato, in relazione ai criteri adottati dalla Fondazione;
- f) effetti dell'atto dispositivo, sia in termini di programmazione economica, sia di coerenza con gli indirizzi adottati dagli Organi di governo della Fondazione stessa;
- g) rilevanza culturale, storica, artistica o scientifica dei beni donati;
- h) disponibilità di spazi per la conservazione e capacità espositiva della collezione, intesa come criterio relativo all'effettiva fruibilità dei beni donati;

- i) sostenibilità degli eventuali oneri derivanti per la Fondazione medesima, sia in termini economici che organizzativi e gestionali (costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo, ecc.).

Art. 4

La Fondazione, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art.3, comma 1, lettera d), si riserva la facoltà, a propria cura e spese, di richiedere consulenze professionali per la valutazione dei beni.

La decisione in merito all'accettazione sarà deliberata dalla Fondazione, previo parere della Commissione preposta se istituita, che ne comunicherà l'esito al donante.

Art. 5

La Fondazione assumerà l'onere della conservazione e tutela degli oggetti acquisiti in dono in strutture idonee nel rispetto delle condizioni stabilite e accertate nell'atto di donazione e/o lascito testamentario. Le modalità espositive dei beni saranno determinate dalla Fondazione, che ne definirà tempi e criteri di presentazione al pubblico a suo insindacabile giudizio, tenendo conto, per le opere d'arte, delle necessità di cura da prevedere. Eventuali specifiche forme di valorizzazione potranno essere definite d'intesa con il donante, compatibilmente con le valutazioni economiche e le esigenze espositive della Fondazione.

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2025.